Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 217 del 16 settembre 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 220

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riconoscimento di titoli di studio esteri concernenti talune professioni.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Rainoldi Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di RAINOLDI Marco, nato il 06.10.1974 a MILANO, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

CONSIDERATO che nella fattispecie il richiedente Rainoldi Marco è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto in Milano, Università degli Studi di Milano il 18.10.01.

CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 20.08.2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados" di Madrid (Spagna) dal 20.10.2009;

CONSIDERATO che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

RITENUTO che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. 206/2007;
CONSIDERATO che il suddetto decreto 28 maggio 2003 prevede, nell'art.2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
RITENUTO, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig. RAINOLDI Marco, nato il 06.10.1974 a MILANO, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11049

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Gagliano Carlos Angel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del Sig. GAGLIANO Carlos Angel, nato a Mar del Plata (Argentina) il 09.02.1960, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di "maestro mayor de obras", ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "geometra" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO l'art.1 co.2 del citato d Lgs n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del d.Lgs stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
PRESO ATTO che il richiedente ha concluso gli studi presso l' "Escuela Nacional de Educacion Tecnica n.1" come attestato in data 07.12.1978 e ha ottenuto il titolo di "maestro mayor de obras" e che detto titolo ha ottenuto l'equipollenza con il titolo di studio italiano di istruzione secondaria superiore di "geometra";
PRESO ATTO altresì che il sig. Gagliano ha conseguito il diploma terziario di "Post-titulo de formacion docente", rilasciato dall' "Instituto superior de formacion docente pinos de anchorena", in data 21.12.2002;
PRESO ATTO che l'istante è iscritto presso il "Colegio de Tecnicos de la Provincia de Buenos Aires Ley" dal 05.06.1979 e presso il "Colegio Profesional de Ingenieria, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de la Provincia del Chubut dal 30 08.1982 al 30.05.1988;
VISTE le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 13.04. 2010 e del 13.04.2010;
VISTI gli attestati relativi a formazione;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata ;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Geometra e quella di cui è in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su attività catastale e sulla parte estimativa catastale;
VISTO l'art.22 n.1 del decreto legislativo n. 206/2007;
VISTO l'art. 49 co. del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

DECRETA

1) - Al Sig. GAGLIANO Carlos Angel, nato a Mar del Plata (Argentina) il 09.02.1960, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Geometri e dei Geometri laureati e l'esercizio della professione in Italia

2) - il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su attività catastale e sulla parte estimativa catastale;

a) ALLEGATO A Tirocinio di adattamento : è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un geometra, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11050

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocarlan Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra CIOCARLAN Lucia, nata a Chisinau (Repubblica Moldova) il 17.05.1982, cittadina moldova, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Avocat" di cui è in possesso, conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Avvocato" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Licentiat in drept profilul Jurisprudenta specializarea Drept", conseguito presso l' "Universitatii Libere Internationale dinMoldova" in data 11.06.2003;
CONSIDERATO che la sig.ra Ciocarlan è in possesso della "Licenta pentru exercitarea profesiei de Avocat" rilasciata in data 07.06.2007 dal Ministero della Giustizia della Repubblica Moldova;
CONSIDERATO inoltre che l'istante è iscritta presso il "Baroul Avocatilor din Republica Moldova" dal 15.06.2007;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13.04. 2010;
VISTO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria in atti allegato;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
CONSIDERATO che la richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Milano, rinnovato in data 24.08.2007 con scadenza il124.08.2012 per motivi famigliari;

DECRETA

1) Alla Sig.ra CIOCARLAN Lucia, nata a Chisinau (Repubblica Moldova) il 17.05.1982, cittadina moldova , è riconosciuto il titolo professionale di "Avocat" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;

2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
3) La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra tutte quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A11051

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Braga Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del Sig. BRAGA Francesco nato a Piacenza il 25/07/1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Attorney and Counselor at Law", di cui è in possesso, conseguito negli USA, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Avvocato";
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato d.lgs n. 286/98, a norma dell'art.1, comma 6 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Laurea in Giurisprudenza", conseguito presso l' "Università Bocconi" di Milano in data 12.12.2003 e del "Master in Law", conseguito presso la "Boston University" di Boston (Massachusetts" il 20.05.2007;
CONSIDERATO che l'istante è iscritto presso l'a "Supreme Court , Appellate Division Third Judicial Department" di New York dal 28.05.2008;
PRESO ATTO che l'istante è inoltre in possesso di "certificato di compimento della pratica forense", rilasciato 1.8.01.2007 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 aprile 2010 nella quale è stato espresso parere favorevole;
CONSIDERATO il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra;
CONSIDERATO che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;
VISTO l'art.22 n.2 del decreto legislativo n. 206/2007;
VISTO l'art. 49 co. del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

DECRETA

1) – Al Sig. BRAGA Francesco nato a Piacenza il 25/07/1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.
Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri –sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A11052

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Suescun Fernandez Janny Judith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra SUESCUN FERNANDEZ Janny Judith, nata a Caracas (Venezuela) il 14.04.1966, cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" di cui è in possesso, conseguito in Venezuela ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Avvocato" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Abogado", conseguito presso l' "Universidad Catolica del Tachira" in data 28.09.1996;
CONSIDERATO che è l'istante è iscritta presso il "Colegio de Abogados del Estado Aragua" dal 12.02.1997;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13. 04. 2010;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;
VISTO l'art. 49 co. del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

DECRETA

1)- Alla Sig.ra SUESCUN FERNANDEZ Janny Judith, nata a Caracas (Venezuela) il 14.04.1966, cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati " e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d.lgs 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;
Art. 3 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
Art. 3 – La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A11053

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez Moreno Sofia Carmenza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra RODRIGUEZ MORENO Sofia Carmenza, nata a Pasto Narino (Colombia) il 18.03.1978, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" di cui è in possesso, conseguito in Colombia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Avvocato" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Abogado", conseguito presso l' "Universidad Externado de olombia" in data 12.09.2002 e del titolo di "Legum Magistrae" conseguito presso l' "Universitas Pennsylvaniensis" il 19.05.2008;
CONSIDERATO che l'istante è iscritta presso il "Consejo Superior de la Judicatura" dal 12.12.2002;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20. 07. 2010;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 23.02.2010, con scadenza il 11.04.2011 per lavoro autonomo;
VISTO l'art. 49 co. del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

DECRETA

1)– Alla Sig.ra RODRIGUEZ MORENO Sofia Carmenza, nata a Pasto Narino (Colombia) il 18.03.1978, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati " e l'esercizio della professione in Italia.
2) – l iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del l.lgs 286/1998 e successive modificazioni, salava la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;
3) - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
4) – La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A11054

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Kusstatscher Konrand, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del Sig. KUSSTATSCHER Konrand nato a Bolzano il 08.09.1959, cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale austriaco di "Biologie", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "Biologo";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTO il decreto ministeriale 03 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso dei titolo accademico di "Magister der Naturwissenschaften Biologie" conseguito in data 29.06.1985 presso la "Leopold Franzens-Universitat Innsbruck", reso equipollente alla laurea italiana in Scienze biologiche nel 1986;
CONSIDERATO che nel caso del Sig. Kusstatscher Korand, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e) della direttiva 35/2005/CE, come attestato dall'Autorità competente austriaca in data 20.08.2009;
VISTE le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 09.06.2010;
PRESO ATTO del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che il richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Biologo" – sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Al Sig.KUSSTATSCHER Konrand nato a Bolzano il 08.09.1959, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Biologi" – sez. A- e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11055

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Laugaa Jean-Luc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Laugaa Jean-Luc, nato il 12.5.1971 a Toulouse (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo "Diplome d'Ingenieur" rilasciato dalla "Ecole Nationale d'Ingenieurs de Tarbes" nel novembre 1995, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A – settori industriale e dell'informazione – e l'esercizio in Italia della medesima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
RILEVATO che, secondo quanto attestato dalla "Commission des Titres d'Ingenieur - CTI" francese, si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE;
RILEVATO che nelle sedute della Conferenza di Servizi del 13 aprile e 9 giugno 2010 è stata accolta la richiesta per la sezione A settore industriale ma si è ritenuto necessario applicare delle misure compensative, in considerazione delle notevoli differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante;
RILEVATO altresì che la richiesta di iscrizione nella sezione A settore dell'informazione è stata accolta senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, essendo completa la formazione accademica e professionale documentata dall'interessato;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

DECRETA

Art. 1 – Al sig. Laugaa Jean-Luc, nato il 12.5.1971 a Toulouse (Francia), cittadino francese, è riconosciuto il titolo "Diplome d'Ingenieur", quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settori industriale e dell'informazione e l'esercizio della medesima professione in Italia.
Art. 2 – Unicamente il riconoscimento ai fini dell'iscrizione alla sezione A settore industriale è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di quindici mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie, scritte e orali: 1) Energetica e macchine a fluido, 2) Impianti termoidraulici, 3) Impianti chimici.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A11056

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Paolieri Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Paolieri Marco, nato il 10.10.1983 a Bagno a Ripoli (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A – settore dell'informazione, e l'esercizio in Italia della medesima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che ha conseguito la laurea triennale di "Dottore in Ingegneria informatica" presso la Università degli studi di Firenze nel settembre 2005;
CONSIDERATO che ha conseguito un "Master of Science in Embedded Systems Design" presso la Università della Svizzera italiana a Lugano nel luglio 2007;
CONSIDERATO che ha ottenuto nel novembre 2008 la Autorizzazione permanente all'esercizio della professione di ingegnere nel Canton Ticino dall' "Ordine ingegneri e architetti – OTIA";
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9.6.2010;
VISTO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 – Al sig. Paolieri Marco, nato il 10.10.1983 a Bagno a Ripoli (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Ingegnere", quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 8 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Ingegneria gestionale, 2) Bioingegneria.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A11057

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sosa Mayra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra SOSA Mayra, nata il 5.5.1970 a Merida (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di "Bioanalista", come attestato dal "Colegio de Bioanalistas del Estado Aragua", ai fini dell'accesso all'albo dei "biologi - sezione A" e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6, e successive modifiche;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di "Licenciada en Bioanalisis" presso la "Universidad de Los Andes" nel febbraio 1994;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9.6.2010;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria;
CONSIDERATO altresì che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, si ritiene necessario applicare le misure compensative , ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi – sezione A;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D. P. R. del 31 agosto 1999, n. 394. e successive modificazioni ;
VISTO l'articolo 22 co. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 - Alla sig.ra SOSA Mayra, nata il 5.5.1970 a Merida (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Bioanalista", quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "biologi" – sezione A e l'esercizio della professione in Itali
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3 - La prova attitudinale, consistente in un colloquio, verterà sulla seguente materia : a) Genetica.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) - Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.
c) - La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

10A11058

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Mocanu Cristian Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. MOCANU Cristian Daniel, nato il 16 novembre 1977 a Roman (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer – profilul Mecanic, specializarea Autovehicule Rutiere" conseguito presso l' "Universitatea Tehnica Gh. Asachi" di Iasi" nel giugno 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lett. e) della direttiva 2005/36/CE;
CONSIDERATO che ha conseguito il titolo "Diploma de Master in specializarea Diagnoze si Expertize Tehnice in Ingineria mecanica" nel giungo 2002 presso la "Universitatea Tehnica Gh. Asachi" di Iasi;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9 giugno 2010;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia all'ingegnere industriale iscritto nella sezione A, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 – Al sig. MOCANU Cristian Daniel, nato il 16 novembre 1977 a Roman (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di "Inginer – profilul Mecanic, specializarea Autovehicule Rutiere" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia scritta e orale: 1) Impianti elettrici.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.
Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A11059

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marras Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Marras Claudia**,** nata il 26 marzo 1980 a Oristano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
CONSIDERATO che nella fattispecie la richiedente sig.ra Marras è in possesso del titolo accademico ottenuto nel dicembre 2005 in Italia presso la Università degli studi di Cagliari;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 28.11.2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna);
CONSIDERATO che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
RITENUTO che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;
RITENUTO**,** più in particolare, **c**he il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
RITENUTO, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
RITENUTO**,** quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Alla sig.ra Marras Claudia**,** nata il 26 marzo 1980 a Oristano, cittadina italiana , è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte**:** consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11060

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudorancea Ileana Beatris, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Tudorancea Ileana Beatris, nata l' 8 dicembre 1967 a Brasov (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer – profilul Forestier, specializarea Industria Lemnului" conseguito presso la "Universitatea Transilvania" di Brasov nel giugno 1991, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione B settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lett. e) della direttiva 2005/36/CE;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria;
RILEVATO che la formazione accademico-professionale della richiedente risulta essere completa ai fini della iscrizione all'albo italiano degli ingegneri - sezione B settore industriale -, per cui non è necessario applicare delle misure compensative;

DECRETA

Alla sig.ra Tudorancea Ileana Beatris, nata l' 8 dicembre 1967 a Brasov (Romania), cittadina italiana , è riconosciuto il titolo professionale di "Inginer – profilul Forestier, specializarea Industria Lemnului" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11061

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Tudosi Ion Petru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Tudosi Ion Petru, nato il 7 febbraio 1977 a Bucarest (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer diplomat – profilul Mecanic, specializarea Utilaj Tehnologic" conseguito presso la "Universitatea Stefan cel Mare" di Suceava nel giugno 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lett. e) della direttiva 2005/36/CE;
VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Art. 1 – Al sig. Tudosi Ion Petru, nato il 7 febbraio 1977 a Bucarest (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di Inginer diplomat – profilul Mecanic, specializarea Utilaj Tehnologic" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi quattordici; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti elettrici, 2) Energetica e macchine a fluido, e solo orali 3) Impianti industriali, 4) Impianti chimici.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.
Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri –sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A11062

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lambreva Maya Dimova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra LAMBREVA Maya Dimova, nata a Ruse (Bulgaria) il 30.5.1974, cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale bulgaro di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "biologo" - Sezione A dell'albo;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
PRESO ATTO che è in possesso del titolo accademico quinquennale di "Diploma za Vishe Obrazovanie" conseguito nel febbraio 1999 presso l' Università di Sofia "SS. Kliment Ohridski";
PRESO ATTO inoltre che ha conseguito un dottorato della durata di tre anni " Diploma za Obrazovatelna i Naucna Stepen DOKTOR" nell'agosto 2007 presso l'Istituto per la Fisiologia delle Piante "Accad. M. Popov";
CONSIDERATO che secondo la attestazione della Autorità competente bulgara, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lett. e) della direttiva 2005/36/CE;
CONSIDERATO inoltre che ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi del 9 giugno 2010;
SENTITO il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;
RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "biologo" – sezione A dell'albo, e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra LAMBREVA Maya Dimova, nata a Ruse (Bulgaria) il 30.5.1974, cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di Biologo, conseguito in Bulgaria, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "biologi" sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11063

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Hanout Mohamed Abdel Aziz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. HANOUT Mohamed Mohamed Abdel Aziz, nato il 24.6.1960 a El Menoufia (Egitto), cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 394/99 e successive modiche, in combinato disposto con l'articolo 16 del d. lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dal "Sindacato delle professioni agricole" nel febbraio 2009, ai fini dell'accesso all'albo dei "dottori agronomi e dottori forestali - sezione A" e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6, e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che ha conseguito un titolo accademico quadriennale di "Ingegnere agrario" presso la Università di El Menoufia nel 1985;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.7.2010;
CONSIDERATO il parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria;
RITENUTO che il richiedente non ha dimostrato di avere una formazione accademica e professionale equiparabile a quella richiesta in Italia al "dottore agronomo e dottore forestale" sezione A, in quanto carente di tutte le materie di carattere ingegneristico ed estimativo;
CONSIDERATO pertanto che le lacune riscontrate sono tali da non poter essere colmate con l'applicazione di misure compensative;
RITENUTO altresì che la sua formazione accademica e professionale sia più idonea alla iscrizione nella sezione B settore agronomo e forestale, anche se con applicazione di misure compensative atte a colmare le lacune riscontrate rispetto all' agronomo e forestale italiano;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D. P. R. del 31 agosto 1999, n. 394. e successive modificazioni ;
VISTO l'articolo 22 co. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
CONSIDERATO che la richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 394/99, e successive modificazioni, rilasciata in data 17 maggio 2005 dalla Questura di Roma;

DECRETA

Art. 1 – Al sig. HANOUT Mohamed Mohamed Abdel Aziz, nato il 24.6.1960 a El Menoufia (Egitto), cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di Ingegnere agrario quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "dottori agronomi e dottori forestali - sezione B settore agronomo e forestale" e l'esercizio in Italia della omonima professione .
Art. 2 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3 - La prova attitudinale, consistente in un colloquio, verterà sulle seguenti materie : a) Estimo, b) Topografia e Costruzioni rurali.
Art. 4 - La richiesta di iscrizione nella sezione A dell'albo è rigettata.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

- Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
- La prova attitudinale è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.. L'esame scritto : concerne le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale : consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all' esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto
- La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei "dottori agronomi e dottori forestali".

10A11064

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Muratori Franco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di MURATORI Franco, nato il 18.09.1966 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
VISTO la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
CONSIDERATO che nella fattispecie il richiedente Muratori Franco è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza ottenuto in Italia presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"in data 21.10.2004;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 11.03.2010;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 17.12.2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 01.12.2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritto all'IL Lustre col.legi d'Advocats" de Sant Feliu de Llobregat come attestato in data 04.03.2010;
CONSIDERATO che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
RITENUTO che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
RITENUTO, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. 206/2007;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art.2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
RITENUTO pertanto che, ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
RITENUTO, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art.2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n.191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
CONSIDERATO il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig. MURATORI Franco , nato il 18.09.1966 a Roma, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11065

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nesci Giuseppina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra NESCI Giuseppina nata a Singen (Germania) il 11.09.1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere" ;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
visto il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Engineering B.Eng-Ingegneria economica applicata alle costruzioni.)", conseguito presso la "Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung" in data 31.01.2008;
VISTA la documentazione relativa ad esperienza professionale;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 09.03.2010;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
CONSIDERATO che la domanda per il riconoscimento per la sez A non può essere accolta in quanto la formazione accademica e professionale della richiedente è talmente diversa da quella di un ingegnere civile-ambientale italiano, sez. A, a prescindere anche dalla durata del Bachelor di tre anni e mezzo; infatti il corso, come si evince dal programma, fornisce una preparazione eminentemente economica ove la parte tecnica è affrontata solo per grandi linee e che tali differenze non possono essere superate nemmeno con adeguate misure compensative;
CONSIDERATO che le competenze che la legge italiana attribuisce all'ingegnere junior afferiscono alla collaborazione con un professionista della sezione A e all'esercizio dell'attività con metodologie standardizzate o ripetitive;
RITENUTO pertanto di dover accogliere la richiesta di riconoscimento per la sezione B con applicazione di misure compensative atte a testare la capacità di progettare in zona sismica e realizzare infrastrutture civili, elementi questi assenti nella preparazione dell'istante;
VISTO l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

DECRETA

1) La domanda per la sezione A, per i motivi su esposti, è rigettata;
2) Alla Sig.ra NESCI Giuseppina nata a Singen (Germania) il 11.09.1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" –sez. B, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Il riconoscimento di cui al numero 2) è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 (dodici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
3) – La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte) 1) tecnica delle costruzioni-ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 2) costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti; (solo orale) 3) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di 12 (dodici) mesi;

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore civile-ambientale;

e) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A11066

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Colasacco Marina Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra COLASACCO Marina Anna, nata a Cabimas (Venezuela) il 28.07.1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Avvocato" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO l'art. 1 co.2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla L.189/2002, che prevede l'applicabilità del D.L.gs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
PRESO ATTO che la richiedente è in possesso del titolo accademico di "Titulo de Abogado", conseguito presso l' "Universidad de Los Andes" in data 16.03.1990;
CONSIDERATO che la sig.ra Blanco Castillo è iscritta presso il "Colegio de Abogados del Estado Zulia" dal 26.07.1990 al n. 4215;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 09.06. 2010;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

DECRETA

1) Alla Sig.ra COLASACCO Marina Anna, nata a Cabinas (Venezuela) il 28.07.1966, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di Abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in Italia.
2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
3) La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra tutte quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A11067

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Boscolo Meneguolo Stefania Lara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di BOSCOLO "Meneguolo" Stefania Lara, nata il 30.11.1972 a Piove di Sacco (Pd), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
CONSIDERATO che nella fattispecie la richiedente Boscolo "Meneguolo Stefania Lara è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso l' "Alma Mater Studiorum-Università di Bologna"in data 08.11.2001;
CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia del 11.11.2003;
CONSIDERATO, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Venezia di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 17.12.2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti , ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all'Ilustre colegio de Abogados" di Madrid dal 29.03.2010;
CONSIDERATO che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
RITENUTO che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;
RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
CONSIDERATO che nella fattispecie la richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;
RITENUTO che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;
RITENUTO che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Alla Sig.ra BOSCOLO "Meneguolo" Stefania Lara , nata il 30.11.1972 a Piove di Sacco (Pd), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11068

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Sogos Maurizio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professionedi avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di SOGOS Maurizio, nato il 04.09.1970 a Sassari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATO la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
CONSIDERATO che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso l' Università degli Studi di Sassari in data 07.07.2005;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 08.09.2009 , avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados" di Madrid dal 28.11.2009;
CONSIDERATO che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
RITENUTO che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;
RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. 206/2007;
CONSIDERATO che il suddetto decreto 28 maggio 2003 prevede, nell'art.2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
RITENUTO, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
Considerato il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig. SOGOS Maurizio, nato il 04.09.1970 a Sassari, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11069

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Abdelaziz Shady Abdel Aziz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del Sig. ABDELAZIZ SHADY Abdel Aziz, nato a Kafr Elshiekh (Egitto) il 05.05.1969, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Avvocato" di cui è in possesso, conseguito in Egitto ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Avvocato" ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
PRESO ATTO che il richiedente è in possesso del titolo accademico di "Licence in giurisprudenza", conseguito presso l' "Università di Tanta (Egitto) nella sessione maggio 1993;
CONSIDERATO che è l'istante è iscritto presso il "Sindacato degli Avvocati della Repubblica Araba d'Egitto dall'11.01.1995;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13. 04. 2010;
SENTITO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;
CONSIDERATO che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;
VISTO l'art. 49 co. del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

DECRETA

1)– Al Sig. ABDELAZIZ SHADY Abdel Aziz, nato a Kafr Elshiekh (Egitto) il 05.05.1969, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati " e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2 L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d.lgs 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;
Art. 3 - Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3 – La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A11070

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Babalic Florentina Cerasela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra BABALIC Florentina Cerasela, nata il 25.09.1970 a Galati (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer tehnologia produselor alimentare", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Tecnologo alimentare";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 09 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
CONSIDERATO che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Inginer in profilul tehnologia produselor alimentare specializarea tehnologia si controlul calitatii produselor alimentare" conseguito presso l' "Universitatea Dunarea de Jos din Galati" nella sessione giugno 1999;
VISTE le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 09.06.2010;
RITENUTO che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "tecnologo alimentare in Italia e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria in atti allegato nella conferenza sopra citata;

DECRETA

Alla Sig.ra BABALIC Florentina Cerasela nata il 25.09.1970 a Galati (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale romeno di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei "Tecnologi alimentari" - e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11071

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Grassi Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza di GRASSI Antonio, nato il 21.10.1979 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
CONSIDERATO che nella fattispecie il richiedente Grassi Antonio è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza ottenuta in Italia presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata in data 17.03.2005
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 24.10.2007;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 17.11.2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritto all'"Ilustre colegio de Abogados" di Madrid dal 12.02.2010;
CONSIDERATO che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
RITENUTO che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;
RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. 206/2007;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art.2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
RITENUTO pertanto che, ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
RITENUTO, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art.2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n.191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;
RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
Considerato il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al Sig. GRASSI Antonio, nato il 21.10.1979 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11072

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Reyes Diaz Bettsy Constanza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra Reyes Diaz Bettsy Constanza, nata il 1.10.1975 a Bogotà D. C. (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 394/99 e successive modiche, in combinato disposto con l'articolo 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale conseguito in Colombia, ai fini dell'accesso all'albo dei "dottori agronomi e dottori forestali - sezione A" e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6, e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che la richiedente ha conseguito un titolo accademico quinquennale di "Ingenieria Forestal" presso la "Universidad Distrital Francisco Josè de Caldas" di Santa Fe de Bogotà nell'agosto 1998;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta dall'ottobre 1998 al "Consejo Profesional Nacional de Ingnieria – COPNIA" di Bogotà;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9.6.2010;
CONSIDERATO il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
RITENUTO che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta in Italia al "dottore agronomo e dottore forestale" sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare le misure compensative ;
VISTO l'art. 49 co. 3 del D. P. R. del 31 agosto 1999, n. 394. e successive modificazioni ;
VISTO l'articolo 22.1 del decreto legislativo n. 206/07;
CONSIDERATO che l'interessata possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Bologna valido fino al 31.12.2013;

DECRETA

Art. 1 – Alla sig.ra Reyes Diaz Bettsy Constanza, nata il 1.10.1975 a Bogotà D. C. (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Ingenieria Forestal" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "dottori agronomi e dottori forestali - sezione A" e l'esercizio in Italia della omonima professione .
Art. 2 – Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3 - La prova attitudinale, consistente in un colloquio, verterà sulla seguente materia : a) estimo.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

- Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
- La prova attitudinale è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
- La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei "dottori agronomi e dottori forestali".

10A11073

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Clerici Nicola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Clerici Nicola**,** nato il 13 giugno 1977 a Savigliano (CN), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
CONSIDERATO che nella fattispecie il richiedente sig. Clerici è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 13.12.2001 in Italia presso la Università degli studi di Torno; CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino il 10 maggio 2004;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 13.11.2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta al "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna);
CONSIDERATO che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
RITENUTO che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
RITENUTO, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art.2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
RITENUTO, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
RITENUTO, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n.191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
CONSIDERATO il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al sig. Clerici Nicola**,** nato il 13 giugno 1977 a Savigliano (CN), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11074

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigorescu Ana Maria Julieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della Sig.ra Grigorescu Ana Maria Julieta, nata a Cluj (Romania) il 22.1.1959, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale romeno di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "geologo" - Sezione A dell'albo;
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
PRESO ATTO che ha conseguito il titolo accademico "Diploma de Inginer in profilul Geologie, specializarea Inginerie geologica si geofizica" conseguito nel giugno 1984 presso la "Universitatea Babes Bolyai" di Cluj Napoca";
CONSIDERATO che ha documentato di avere maturato ampia esperienza professionale in Romania;
CONSIDERATO che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lett. e) della direttiva 2005/36/CE;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi del 20 luglio 2010;
VISTO il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
RITENUTO che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "geologo" – sezione A dell'albo, e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

DECRETA

Alla Sig.ra Grigorescu Ana Maria Julieta, nata a Cluj (Romania) il 22.1.1959, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di "Inginer in profilul Geologie, specializarea Inginerie geologica si geofizica" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "geologi" sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11075

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Navarra Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Navarra Antonio, nato il 13 luglio 1973 a Palermo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
CONSIDERATO che nella fattispecie il richiedente sig. Navarra è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 30.10.1998 in Italia presso la Università degli studi di Palermo;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trapani il 30 gennaio 2002;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell' 8.9.2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta al "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna);
CONSIDERATO che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
RITENUTO che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
RITENUTO, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art.2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
RITENUTO, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
RITENUTO, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n.191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al sig. Navarra Antonio**,** nato il 13 luglio 1973 a Palermo, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11076

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Oltean Olesea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza della sig.ra OLTEAN Olesea, nata il 17.9.1978 a Chisinau (Repubblica di Moldova), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale moldavo, ai fini dell'accesso all'albo dei "chimici - sezione A" e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6, e successive modifiche;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di "Licentiat in Chimie, profilul Chimie, specialitatea Chimie si Biologie" presso la "Universitatii de Stat din Moldova" nel giugno 2000;
PRESO ATTO che questo titolo accademico è condizione necessaria e sufficiente all'esercizio della professione di chimico nel territorio della Repubblica di Moldova, come dichiarato dall'Ambasciata d'Italia a Chisinau;
CONSIDERATO che ha conseguito un "Diploma de Magistru in Chimie analitica" della durata di un anno presso la stessa Università nel luglio 2001;
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20.7.2010;
CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
CONSIDERATO altresì che la richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al chimico italiano, non è necessario applicare le misure compensative;

DECRETA

Alla OLTEAN Olesea, nata il 17.9.1978 a Chisinau (Repubblica di Moldova), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di "Licentiat in Chimie, profilul Chimie, specialitatea Chimie si Biologie" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "chimici" – sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11077

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Saccucci Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del sig. Saccucci Francesco**,** nato il 29 maggio 1979 a Sora (FR), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
CONSIDERATO che nella fattispecie il richiedente sig. Saccucci è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 23.3.2005 in Italia presso la Università degli studi di Cassino;
CONSIDERATO che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cassino il 5 novembre 2007;
CONSIDERATO che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell' 8.9.2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritto al "Ilustre Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna);
CONSIDERATO che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
RITENUTO che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

RITENUTO, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
RITENUTO, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di "Abogado" ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
RITENUTO di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;
CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
RITENUTO che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
RITENUTO, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;
RITENUTO che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
RITENUTO, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n.191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;
CONSIDERATO il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

DECRETA

Al sig. Saccucci Francesco**,** nato il 29 maggio 1979 a Sora (FR), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11078

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Andreano Carlos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTA l'istanza del Sig. ANDREANO Carlos, nato a Cordoba (Argentina) il 25.11.1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d. lgs. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di "Ingeniero Mecanico Electricista", rilasciato dal "Colegio de Ingenieros especialistas de Cordoba", presso cui è iscritto dal luglio 1992, ai fini dell'accesso all'albo degli "ingegneri – sezione A settore industriale" e l'esercizio in Italia della omonima professione;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;
VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
CONSIDERATO che ha conseguito il titolo accademico di "Ingeniero Mecanico Electricista" presso la "Universidad Nacional de Cordoba" nel dicembre 1987;
VISTE le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010;
PRESO ATTO del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
RILEVATO che non sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui non è necessario applicare delle misure compensative;

DECRETA

Al Sig. ANDREANO Carlos, nato a Cordoba (Argentina) il 25.11.1958, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Ingeniero Mecanico Electricista" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "ingegneri" - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11079

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-185) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 5,00